I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

SOMMARIO

ATTI DEL GOVERNO:	
Sulla pubblicità dei lavori	53
Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Atto n. 394 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni)	53
ALLEGATO 1 (Parere approvato)	68
SEDE REFERENTE:	
Sulla pubblicità dei lavori	53
Modifiche alla legge elettorale. C. 2352 Toninelli, C. 2690 Giachetti, C. 3223 Pisicchio, C. 3385 Lauricella, C. 3986 Locatelli, C. 4068 Orfini, C. 4088 Speranza, C. 4092 Menorello, C. 4128 Lupi, C. 4142 Vargiu, C. 4166 Nicoletti, C. 4177 Parisi, C. 4182 Dellai, C. 4183 Lauricella, C. 4240 Cuperlo, C. 4262 Toninelli, C. 4265 Rigoni, C. 4272 Martella, C. 4273 Invernizzi, C. 4281 Valiante, C. 4284 Turco, C. 4287 Marco Meloni, C. 4309 La Russa, C. 4318 D'Attorre, C. 4323 Quaranta, C. 4326 Menorello, C. 4327 Brunetta, C. 4330 Lupi, C. 4331 Costantino, C. 4333 Pisicchio, C. 4363 Fragomeli e petizioni nn. 508, 515, 892, 896, 919, 1182, 1251 e 1252.	
Sentenza della Corte Costituzionale n. 35 del 2017. Doc. VII n. 767 (Seguito dell'esame congiunto e rinvio – Abbinamento della proposta di legge n. 4287 e delle petizioni nn. 508, 515, 892, 896, 919, 1182, 1251 e 1252)	53
SEDE CONSULTIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	57
Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, a tutela dei Corpi politici, amministrativi o giudiziari e dei loro singoli componenti. C. 3891, approvata dal Senato e abb. (Parere alla II Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	57
ALLEGATO 2 (Parere approvato)	79
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Modifica all'articolo 59 del codice penale in materia di legittima difesa. Emendamenti C. 3785 e abbA/R (Parere all'Assemblea) (Esame e conclusione – Parere)	61
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: <i>a)</i> Protocollo n. 15 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 24 giugno 2013; <i>b)</i> Protocollo n. 16 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 2 ottobre 2013. C. 2801 Governo (Parere alle Commissioni riunite II e III) (<i>Esame e</i>	
conclusione – Parere favorevole)	61
ALLEGATO 3 (Parere approvato)	80

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario.	
C. 4410, approvata, in un testo unificato, dal Senato (Parere alla VI Commissione) (Esame	
e conclusione – Parere favorevole)	64
ALLEGATO 4 (Parere approvato)	81

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 3 maggio 2017. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, Gianpiero Bocci.

La seduta comincia alle 14.25.

Sulla pubblicità dei lavori.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Atto n. 394.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 2 maggio 2017.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, comunica che la relatrice ha presentato una nuova proposta di parere con condizioni e osservazioni (vedi allegato 1).

Emanuele COZZOLINO (M5S) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di pare della relatrice, frutto della collaborazione dei gruppi e della comune volontà di porre le condizioni per dare attuazione agli impegni della risoluzione già approvata dalla Commissione in materia.

Emanuele FIANO (PD) ringrazia la relatrice e i deputati che hanno collaborato attivamente alla stesura del parere, apprezzabile anche perché implementa la risoluzione approvata in Commissione sul tema dei vigili del fuoco discontinui.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la nuova proposta di parere della relatrice (vedi allegato 1).

La seduta termina alle 14.30.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 3 maggio 2017. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Gianpiero Bocci.

La seduta comincia alle 14.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Modifiche alla legge elettorale.

C. 2352 Toninelli, C. 2690 Giachetti, C. 3223 Pisicchio, C. 3385 Lauricella, C. 3986 Locatelli, C. 4068
 Orfini, C. 4088 Speranza, C. 4092 Menorello, C. 4128

Lupi, C. 4142 Vargiu, C. 4166 Nicoletti, C. 4177 Parisi, C. 4182 Dellai, C. 4183 Lauricella, C. 4240 Cuperlo, C. 4262 Toninelli, C. 4265 Rigoni, C. 4272 Martella, C. 4273 Invernizzi, C. 4281 Valiante, C. 4284 Turco, C. 4287 Marco Meloni, C. 4309 La Russa, C. 4318 D'Attorre, C. 4323 Quaranta, C. 4326 Menorello, C. 4327 Brunetta, C. 4330 Lupi, C. 4331 Costantino, C. 4333 Pisicchio, C. 4363 Fragomeli e petizioni nn. 508, 515, 892, 896, 919, 1182, 1251 e 1252.

Sentenza della Corte Costituzionale n. 35 del 2017. Doc. VII n. 767.

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio – Abbinamento della proposta di legge n. 4287 e delle petizioni nn. 508, 515, 892, 896, 919, 1182, 1251 e 1252).

La Commissione prosegue l'esame congiunto del provvedimento e della sentenza della Corte costituzionale, rinviato, da ultimo, nella seduta del 2 maggio 2017.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, avverte che è stata assegnata alla I Commissione la proposta di legge C. 4287 Marco Meloni, recante « Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernenti l'eliminazione della disciplina speciale per i capilista ».

Poiché la suddetta proposta di legge verte sulla stessa materia delle proposte di legge già all'ordine del giorno, avverte che ne è stato disposto l'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento.

Comunica inoltre che, come preannunciato in Ufficio di Presidenza, sono state assegnate alla I Commissione le seguenti petizioni: n. 508, in cui si richiede la riforma della legge elettorale con l'introduzione di un sistema uninominale maggioritario a doppio turno, la scelta dei candidati attraverso elezioni primarie e la decadenza dei parlamentari che aderiscono a un gruppo politico diverso da quello di elezione; n. 515, in cui si richiede la riforma della legge elettorale con

l'introduzione di un sistema elettorale uninominale maggioritario a doppio turno analogo quello vigente in Australia; n. 892, in cui si richiedono nuove norme in materia di candidature alle elezioni e il divieto di sostenere spese di propaganda elettorale; n. 896, in cui si richiede l'introduzione del voto di preferenza nella legge elettorale; n. 919, in cui si richiede l'introduzione di un nuovo sistema elettodenominato « uniproporzionale »; n. 1182, in cui si richiede l'introduzione di elettorale proporzionale: n. 1251, in cui si richiede l'introduzione di un sistema elettorale proporzionale senza soglia di sbarramento; n. 1252, in cui si richiede l'introduzione di un sistema elettorale in cui non siano previsti premi di maggioranza, capilista bloccati, né candidature multiple.

Poiché tali petizioni vertono sulla stessa materia delle proposte di legge all'ordine del giorno, avverte che ne è stato disposto l'abbinamento.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) osserva che una buona dose di realismo debba essere alla base del lavoro della Commissione su un tema così delicato. Si sta infatti verificando quanto da lui previsto, vale a dire la necessità di un approfondimento a causa di una situazione contingente, quali le elezioni primarie del Partito democratico. Approfondimento necessario per consentire alle forze politiche di esprimere le proprie posizioni nelle sedi consone, quali la Commissione e il Parlamento, e non nel corso di trasmissioni televisive. Ritiene, quindi, che in questo momento sia difficile principalmente per il relatore predisporre un testo che si baserebbe su dichiarazioni rese ai mezzi di comunicazioni di massa, ma non riportate nel dibattito in Commissione. A suo avviso è necessaria una settimana di tempo prima della presentazione del testo base per permettere al Partito democratico di esprimere compiutamente la propria posizione dopo le elezioni primarie, così come anche ad altri gruppi, che non si sono ancora espressi con chiarezza. Presentare adesso un testo che correrebbe il serio rischio di essere smentito non sarebbe sicuramente costruttivo. Chiede in conclusione di rinviare di una settimana la presentazione della proposta di testo base da parte del relatore.

Gian Luigi GIGLI (DeS-CD) ritiene che spetti al Partito democratico e non ad altri soggetti politici assumersi la responsabilità di richiedere un ulteriore margine temporale in vista di approfondimenti da svolgere ai fini dell'elaborazione di un testo. Invita quindi il Partito democratico a definire la propria posizione su tale questione, chiarendo se è nelle condizioni o meno di rispettare la tempistica già definita nell'ambito dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Dore MISURACA (AP-CpE-NCD) ritiene che non sia necessaria una dichiarazione del rappresentante del Partito democratico per capire che è necessario maggior tempo per costruire un testo il più condiviso possibile in una cornice politica il cui luogo fisico più consono è la Commissione. Una cornice politica che deve essere prima di tutto condivisa dalle forze che costituiscono la maggioranza. In quest'ottica reputa ragionevole il rinvio di una settimana per la presentazione della proposta di testo base. Ritiene che il provvedimento debba in ogni caso essere portato all'esame dell'Assemblea per il 29 maggio, ma con la garanzia di un confronto autentico e con tempi congrui per la discussione e l'esame degli emendamenti.

Andrea CECCONI (M5S) fa presente che la programmazione dei lavori della Commissione è già stata puntualmente definita nell'ambito dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, proprio al fine di rispettare la calendarizzazione del provvedimento in Assemblea, rispetto alla quale, a suo avviso, anche a fronte delle ultime considerazioni svolte dal Presidente della Repubblica, non sarebbero ammissibili ulteriori rinvii. Fa presente che il suo gruppo potrebbe anche acconsentire ad un rinvio

di qualche giorno per la presentazione di un testo, purché tale richiesta venga formulata espressamente dal Partito democratico e non pregiudichi il rispetto dei tempi di programmazione dei lavori già concordati. Fa presente, in particolare, che, quanto al termine per la presentazione degli emendamenti, non sarebbe opportuno andare oltre la data del 15 maggio. Altrimenti, sarebbe necessario, a suo avviso, convocare quanto prima un Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, con il compito di definire una nuova organizzazione dei tempi, alla luce delle sopravvenute esigenze di approfondimento.

Alfredo D'ATTORRE (MDP) osserva che sarebbe stato più serio se il Partito democratico avesse legittimamente chiesto un rinvio della discussione sulla legge elettorale a dopo lo svolgimento delle proprie elezioni primarie. Richiesta alla quale nessuno si sarebbe potuto obiettivamente opporre. Si è invece dato vita a una pantomima da lui ritenuta inaccettabile. dove il Partito democratico non si prende le proprie responsabilità e anzi scarica, per voce del suo segretario, sulle altre forze politiche le cause dei ritardi dei lavori della Commissione. È un atteggiamento poco trasparente e si associa, quindi, alla richiesta che sia il Partito democratico, assumendosi le proprie responsabilità, ad avanzare la richiesta di un rinvio di una settimana della presentazione del testo base e ad esprimere la propria posizione, che si augura coerente con quella espressa al di fuori delle aule parlamentari. Si pone il problema, poi, nel caso di rinvio, di come rispettare il termine del 29 maggio per l'avvio dell'esame in Assemblea del provvedimento, termine ineludibile, a suo avviso, dopo l'intervento Presidente della Repubblica. Se, quindi, andrà mantenuta la scadenza fissata dalla Conferenza dei presidenti di gruppo, dovranno essere però garantiti tempi congrui per la discussione in Commissione. Si chiede quindi come possano essere conciliate le due cose e rispettato il calendario già stabilito. Rileva, quindi, che il testo base debba essere adottato per la fine di questa settimana e nel contempo osserva che è inderogabile che il partito Democratico esprima la propria posizione.

Emanuele FIANO (PD), associandosi alla richiesta formulata dal deputato Sisto, giudica utile che la Commissione benefici di una ulteriore settimana per lo svolgimento di ulteriori approfondimenti, ai fini dell'elaborazione di un testo efficace. Appare opportuno, a suo avviso, mettere il Parlamento nelle condizioni di svolgere pienamente il proprio ruolo in tale delicata materia. In risposta a talune considerazioni svolte nel dibattito, fa notare che anche gli esponenti di altri gruppi politici hanno rilasciato in materia di legge elettorale dichiarazioni pubbliche al di fuori del Parlamento, come è normale che avvenga in una democrazia. Quanto ad ipotesi di cambiamenti in ordine alla calendarizzazione del provvedimento in Assemblea, fa notare che spetta alla Conferenza dei presidenti dei gruppi eventualmente assumere determinazioni al riguardo.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente e relatore, evidenzia come sia stato ragionevole continuare la discussione in Commissione, al fine di permettere ai gruppi di precisare le proprie posizioni o di chiedere ulteriore tempo di riflessione. In questa chiave, rileva come la richiesta di rinvio, sostenuta da tre gruppi – Partito democratico, Forza Italia e Alleanza popolare – la cui consistenza numerica è complessivamente maggioritaria sia alla Camera che al Senato - renda irragionevole presentare un testo oggi o nella seduta di domani. Concorda con i deputati Cecconi e D'Attorre sulla necessità di stabilire tempi congrui per il prosieguo dell'esame, questione che sarà discussa nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, prevista per domani, giovedì 4 maggio. Crede infatti sia più costruttivo tenere la riunione dell'Ufficio di presidenza nei tempi previsti e non svolgerla subito, per poter elaborare una proposta compiuta in base alla programmazione dei lavori della Commissione e dell'Assemblea. In conclusione ribadisce come non sia possibile non accedere alla richiesta avanzata di rinvio di una settimana per la presentazione della proposta di testo base.

Alfredo D'ATTORRE (MDP), intervenendo per una precisazione, fa notare che un eventuale slittamento dei tempi di esame inizialmente previsti potrebbe mettere in discussione il rispetto della calendarizzazione del provvedimento in Assemblea, ipotesi rispetto alla quale coloro che chiedono tale rinvio dovrebbero assumersi in pieno la responsabilità.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente e relatore, nel replicare al deputato D'Attorre, svolge due considerazioni. Prima di tutto condivide che debba esserci uno svolgimento dei lavori ordinato e ricorda di non aver apprezzato la procedura adottata per *l'Italicum*. Osserva poi che per garantire la parlamentarizzazione del dibattito occorre evitare che il testo sia elaborato al di fuori della Commissione. Ritiene invece necessario che le forze politiche esprimano le proprie posizioni e le proprie preferenze attraverso un confronto nella sede propria della Commissione, che possa consentire la predisposizione di un testo base utile al prosieguo dei lavori.

Gian Luigi GIGLI (DeS-CD) intervenendo per una precisazione, evidenzia la necessità che siano rese esplicite le posizioni dei gruppi riguardo ad eventuali richieste di slittamento dei tempi di esame, affinché siano chiare le responsabilità di una eventuale mancata conclusione dell'iter.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente e relatore, comprende la posizione del deputato Gigli, ma la sua preoccupazione è legata in questo momento, più che ad attribuire responsabilità, alla necessità di assicurare che per il 23 maggio si giunga all'approvazione di un testo largamente condiviso da inviare alle Commissioni competenti in sede consultiva per

l'espressione dei loro pareri. I passaggi successivi non possono al momento essere previsti.

Cristian INVERNIZZI (LNA) auspica che il Partito democratico chiarisca i motivi per i quali chiede un allungamento dei tempi di esame, precisando i punti specifici sui quali richiede un supplemento di riflessione. Osserva che il suo gruppo è pronto a dare battaglia affinché si proceda speditamente lungo l'*iter* di esame.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) desidera intervenire per fornire una corretta interpretazione dei motivi per i quali ha avanzato la richiesta di rinvio di una settimana della presentazione della proposta di testo base da parte del relatore. Condivide le affermazioni del deputato Gigli, ma ritiene che allo stato attuale qualsiasi testo potrebbe essere bloccato dai paletti posti dal Partito democratico. Meglio, quindi, aspettare una settimana, permettere al Partito democratico di esprimere la propria posizione e giungere alla presentazione di una vera proposta. E, quindi, la sua un'utile proposta di rinvio nell'ottica della strada, più volte indicata, di elaborare un testo condiviso che abbia il consenso per essere approvato sia alla Camera che al Senato.

Matteo MAURI (PD) non ritiene opportuno nella seduta odierna soffermarsi nel dettaglio sulle questioni che richiedono ulteriori approfondimenti da parte del suo partito, attesa la complessità della materia, sulla quale occorre ragionare con una visione d'insieme. Giudica utile che il relatore benefici delle elaborazioni svolte in tale ulteriore lasso di tempo per poter elaborare, nel minor tempo possibile, un testo ampiamente condiviso.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.05.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 3 maggio 2017. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO.

La seduta comincia alle 15.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, a tutela dei Corpi politici, amministrativi o giudiziari e dei loro singoli componenti.

C. 3891, approvata dal Senato e abb. (Parere alla II Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Francesco SANNA (PD), relatore, osserva che il provvedimento in esame – approvato dal Senato l'8 giugno 2016 e non modificato dalla Commissione di merito – intende, in particolare, rafforzare gli strumenti penali contro le intimidazioni ai danni degli amministratori locali, che negli ultimi anni hanno assunto dimensioni preoccupanti.

Ricorda che la proposta di legge, composta di sei articoli, ha origine dal lavoro svolto dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle intimidazioni ai danni degli amministratori locali che, istituita al Senato il 3 ottobre 2013, ha terminato i suoi lavori il 26 febbraio 2015 con l'approvazione all'unanimità di una relazione finale. Pur manifestandosi con diverse modalità (la citata relazione rife-

risce di aggressioni, minacce via email, via telefono o sui *social network*, danneggiamenti, fino al recapito o ritrovamento di proiettili o carcasse di animali), tale illecito ha in comune la qualità soggettiva della vittima nel suo ruolo di amministratore locale.

Osserva che sostanzialmente si tratta di atti che, volti a intimidire l'amministratore prevalentemente in relazione all'integrità della sua persona e dei suoi beni, minacciano, nel contempo, il buon andamento della pubblica amministrazione. Nella prassi, dall'assenza di un reato ad hoc è derivato che le intimidazioni venissero perseguite in relazione a fattispecie illecite poste a tutela di beni individuali, senza considerare adeguatamente la plurioffensività di tali condotte. La stessa contestazione delle intimidazioni ex articolo 336 del codice penale non consente comunque di distinguere tra amministratore locale e altri pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, apparendo inadeguata all'esito delle audizioni della Commissione d'inchiesta parlamentare - a cogliere quel quid pluris delle funzioni svolte dall'amministratore locale come parte di un organo politico e legittimo rappresentante della comunità locale. Analoga considerazione può essere fatta per l'eventuale applicazione dell'aggravante di cui all'articolo 61, n. 10, del codice penale. La fattispecie più vicina a quella di atti intimidatori nei confronti di amministratori locali risulta essere quella di cui all'articolo 338 del codice penale «Violenza o minaccia ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario» che, attualmente, punisce con la reclusione da uno a sette anni: chiunque usa violenza o minaccia ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario o ad una rappresentanza di esso o ad una qualsiasi pubblica autorità costituita in collegio, per impedirne, in tutto o in parte, anche temporaneamente, o per turbarne comunque l'attività (primo comma); chi commette il fatto per influire sulle deliberazioni collegiali di imprese che esercitano servizi pubblici o di pubblica necessità, qualora tali deliberazioni abbiano per oggetto l'organizzazione o l'esecuzione dei servizi (secondo comma). Anche il ricorso all'articolo 338 per contestare le intimidazioni agli amministratori locali risulterebbe però inadeguato quando il soggetto leso non sia il corpo nella sua interezza o qualora il singolo destinatario non abbia poteri di rappresentanza (come invece il sindaco). Alle criticità indicate ha inteso rispondere il provvedimento in esame, che all'articolo 1 novella il citato articolo 338 del codice penale adattandone, anzitutto, il contenuto del primo comma alle esigenze di tutela degli amministratori locali mediante il riferimento anche ai singoli componenti del corpo politico, amministrativo o giudiziario» (o di una « qualsiasi pubblica autorità » costituita in collegio). Non mutando la sanzione (reclusione da uno a sette anni), la nuova disposizione, alla cui nuova formulazione allargata è adeguata la rubrica, tutela quindi i medesimi singoli componenti in quanto tali, anche quando operano al di fuori dell'organismo collegiale. La fattispecie di cui all'articolo 338 del codice penale consente la procedibilità d'ufficio per gli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali, mentre i limiti edittali previsti (reclusione da uno a sette anni) permettono, per tali illeciti, sia il ricorso alla custodia cautelare in carcere che alle intercettazioni. L'intervento rende inoltre, applicabili agli illeciti di cui all'articolo 338 le circostanze aggravanti previste dal successivo articolo 339 del codice penale cioè un aumento di pena (fino a un terzo ex articolo 64 del codice penale) qualora la violenza o la minaccia sia commessa con armi, da persona travisata, da più persone riunite, con scritto anonimo, in modo simbolico o avvalendosi della forza intimidatrice derivante da associazioni segrete, esistenti o supposte. Un nuovo comma dell'articolo 339 del codice penale viene, poi, aggiunto dopo il primo per sanzionare con la stessa pena quella tipologia di atti intimidatori che hanno in comune l'obiettivo di piegare la volontà dell'amministratore. Si tratta di illeciti che la citata Commissione d'inchiesta ha certificato assumere grande rilevanza sul piano quantitativo. In base al nuovo

comma, soggiace alla stessa pena prevista dal primo comma chi commette il fatto per ottenere, ostacolare o impedire il rilascio o l'adozione di un qualsiasi provvedimento, anche legislativo, ovvero a causa dell'avvenuto rilascio o adozione dello stesso. Pertanto, la disposizione riguarda: le condotte poste in essere prima dell'adozione di un provvedimento, tanto nel caso in cui la violenza o la minaccia sia diretta a ottenere un provvedimento, anche legislativo, favorevole, quanto nel caso in cui la violenza o la minaccia sia diretta a ostacolare o impedire l'emissione di un provvedimento, anche legislativo, sfavorevole; le condotte poste in essere dopo l'adozione di un provvedimento ovverosia i casi di violenza o minaccia - di natura ritorsiva - in danno dell'amministratore locale a causa dell'avvenuto rilascio o adozione di un provvedimento, anche legislativo. Il riferimento del nuovo comma anche all'emissione di provvedimenti legislativi appare volto alla tutela dei consiglieri regionali e dei parlamentari nazionali dagli atti intimidatori. Il nuovo comma dell'articolo 339 del codice penale risulta essere una specificazione della fattispecie già prevista dal primo comma: le varie condotte previste sembrano infatti riconducibili all'attuale fattispecie di violenza o minaccia con la finalità di impedirne o turbarne l'attività.

L'articolo 2 della proposta di legge modifica l'articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale, inserendo nel medesimo il riferimento alla nuova versione dell'articolo 338 del codice penale tra le fattispecie per le quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza di reato (attualmente, l'arresto in flagranza è facoltativo).

L'articolo 3 aggiunge poi un articolo 339-bis al codice penale, che prevede una circostanza aggravante ad effetto speciale di alcuni specifici delitti in danno di componenti di un corpo politico, amministrativo o giudiziario quando tali delitti costituiscano atti intimidatori ritorsivi commessi a causa del compimento di un atto compiuto nell'adempimento del mandato, delle funzioni o del servizio. L'ag-

gravante comporta un aumento di pena da un terzo alla metà delle sanzioni previste per i seguenti reati: lesioni (articolo 582 del codice penale), violenza privata (articolo 610 del codice penale), minaccia (articolo 612 del codice penale) danneggiamento (articolo 635 del codice penale).

Tanto l'aggravante di cui all'articolo 339-bis del codice penale quanto la fattispecie prevista dal nuovo comma dell'articolo 338 del codice penale di cui all'articolo 1 della proposta sanzionano, ma con pene diverse, condotte identiche, cioè la violenza o la minaccia su un amministratore locale successive all'adozione di un provvedimento.

L'articolo 4, modificando l'articolo 393-bis del codice penale (Causa di non punibilità), prevede che l'aggravante per gli atti intimidatori ritorsivi di cui all'articolo 339-bis non trovi applicazione quando sia stato lo stesso amministratore ad avere dato causa all'intimidazione eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni. Attualmente, la causa di non punibilità riguarda la fattispecie base (articolo 338 del codice penale) e quella aggravata (articolo 339 del codice penale) di violenza o minaccia a un corpo politico, amministrativo o giudiziario.

L'articolo 5 intende sanzionare anche gli atti intimidatori nei confronti di aspiranti consiglieri comunali; si tratta quindi di illeciti di cui siano destinatari i candidati alle elezioni comunali. È, a tal fine, integrata la formulazione dell'articolo 90 del Testo Unico sulle elezioni amministrative comunali (decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570) per estendere le sanzioni ivi previste - reclusione da due a cinque anni e multa da 309 a 2.065 euro – anche a tutti coloro che, con minacce o con atti di violenza, ostacolano la libera partecipazione di altri a tali competizioni elettorali. In virtù della clausola di rinvio al testo unico contenuta nell'articolo 1, comma 6, della legge n. 108 del 1968, le sanzioni per le elezioni comunali si applicano anche alle elezioni regionali. Per quanto riguarda le elezioni della Camera e del Senato, si ricorda il contenuto - non coincidente con quello

dell'articolo 90 del testo unico del 1960 – dell'articolo 100 del testo unico per le elezioni della Camera (decreto del Presidente della Repubblica n. 36 del 1957), applicabile anche per il Senato.

L'articolo 6 affida a un decreto del Ministro dell'interno l'obiettivo di favorire la migliore attuazione delle misure di prevenzione e di contrasto. Spetta a tale decreto definire la composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio sul fenomeno degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali, già istituito con decreto del Ministro dell'interno 2 luglio 2015.

L'articolo 6 attribuisce all'Osservatorio alcuni compiti: il monitoraggio del fenomeno intimidatorio nei confronti degli amministratori locali, anche mediante apposita banca dati; b) la promozione di studi e analisi per la formulazione di proposte a supporto agli amministratori locali vittime di intimidazioni; la promozione di iniziative di formazione per gli amministratori locali e di promozione della legalità, con particolare riferimento verso le giovani generazioni. Sono pertanto disciplinate con legge composizione e modalità di funzionamento di un organismo non istituito con legge. Lo stesso articolo precisa, infine, la neutralità finanziaria derivante dalle attività dell'Osservatorio, come definite dal decreto di attuazione.

Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva che l'oggetto del provvedimento è riconducibile alle materie: sicurezza (articolo 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione), ordinamento penale e norme processuali (articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione).

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

Teresa PICCIONE (PD) esprime apprezzamento per una norma a suo avviso utile specialmente nel Sud dell'Italia, da dove lei proviene, e dove si sta assistendo alla reiterazione di atti di intimidazione nei confronti di amministratori comunali. Ricorda come il suo partito, in base al proprio statuto e alla propria Carta dei valori, si sia costituito parte civile in un processo per atti di intimidazione nei confronti di un consigliere comunale appartenente al Partito democratico medesimo. Ritiene, infine, che tali atti costituiscano un'offesa collettiva contro le istituzioni.

Giuseppe LAURICELLA (PD) chiede al relatore chiarimenti in ordine agli effetti del provvedimento rispetto a fattispecie eventualmente verificatesi all'interno di un consiglio comunale, in relazione a condotte – tra cui richiama, ad esempio, le diffamazioni o le ingiurie – che coinvolgono suoi componenti.

Francesco SANNA (PD), relatore, dopo aver ribadito che lo scopo del provvedimento è quello di tener conto del carattere plurioffensivo di talune condotte criminali, che, oltre a mettere a rischio l'integrità dell'individuo e dei suoi beni, minacciano il buon andamento della pubblica amministrazione, fa notare che l'ipotesi prospetta dal deputato Lauricella, inizialmente contemplata dal provvedimento sulla base di disposizioni tuttavia successivamente espunte nel corso dell'iter, ricadrebbe, allo stato, nel campo di applicazione di altre norme penali vigenti, che disciplinano, ad esempio, i casi di ingiuria.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.15.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 3 maggio 2017. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 15.15.

Modifica all'articolo 59 del codice penale in materia di legittima difesa.

Emendamenti C. 3785 e abb.-A/R.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione - Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Alessandro NACCARATO, presidente, in sostituzione del relatore, impossibilitato a partecipare alla seduta, rileva che gli emendamenti 1.200 (nuova formulazione) e 1.201 della Commissione, e i subemendamenti 0.1.201.1 Molteni e 0.1.070.200 della Commissione non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: *a)* Protocollo n. 15 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 24 giugno 2013; *b)* Protocollo n. 16 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 2 ottobre 2013.

C. 2801 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite II e III).

(Esame e conclusione - Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), relatrice, rileva che il disegno di legge in esame – composto di 4 articoli – riguarda la ratifica e l'esecuzione dei Protocolli n. 15 e n. 16, fatti a Strasburgo, rispettivamente il 24 giugno e il 2 ottobre 2013, recanti entrambi emendamenti alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali

(Convenzione EDU), ratificata dall'Italia con la legge 4 agosto 1955, n. 848.

Il contenuto del Protocollo n. 15 consta di un preambolo e 9 articoli. L'articolo aggiunge un nuovo « considerando » alla fine del preambolo della Convenzione europea sui diritti umani, nel quale si ribadisce la primaria responsabilità delle Parti contraenti, in conformità al principio di sussidiarietà, nel garantire il rispetto dei diritti e delle libertà definiti nella Convenzione medesima e nei suoi Protocolli. Si ribadisce altresì che le Parti contraenti godono di un margine di apprezzamento nell'attuazione delle disposizioni della Convenzione, sotto il controllo della Corte europea dei diritti umani. L'articolo 2 aggiunge un paragrafo dopo il paragrafo 1 dell'articolo 21 della Convenzione, dedicato alle condizioni per l'esercizio delle funzioni di giudice della Corte europea dei diritti umani: in base alla nuova formulazione, i candidati dovranno avere meno di 65 anni di età alla data in cui la lista dei tre candidati di ciascuna Parte contraente deve pervenire all'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, come previsto dal successivo articolo 22 della Convenzione. L'articolo 3 prevede la soppressione della parte finale dell'articolo 30 della Convenzione, e segnatamente della possibilità che una delle Parti si opponga alla rimessione alla Grande Camera (Grande Chambre) di una questione oggetto di ricorso innanzi a una Camera della Corte europea, la quale sollevi gravi problemi interpretativi, o la cui soluzione rischi di andare in contrasto con la precedente giurisprudenza della Corte. L'articolo 4 modifica l'articolo 35 della Convenzione, riducendo da sei mesi a quattro mesi dalla sentenza definitiva nazionale il termine di presentazione del ricorso alla CEDU. L'articolo 5 del Protocollo n. 15 in esame sopprime l'ultima parte della lettera b) del paragrafo 3 dell'articolo 35 della Convenzione, rimuovendo dal giudizio della Corte sull'entità del pregiudizio subito dal ricorrente la preoccupazione di non rigettare ricorsi non debitamente esaminati dai tribunali interni. Infine, gli articoli da 6 a 9 contengono disposizioni finali e transitorie del Protocollo n. 15: depositario del Protocollo sarà il Segretario generale del Consiglio d'Europa, presso il quale verranno depositati gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione delle Parti contraenti. L'entrata in vigore del Protocollo avverrà il primo giorno del mese successivo alla scadenza di tre mesi dalla data in cui tutte le Parti contraenti della Convenzione europea sui diritti umani avranno espresso il loro consenso a essere vincolate dal Protocollo n. 15. Sono previste altresì disposizioni di carattere transitorio riguardanti i candidati alla carica di giudice, le cause già pendenti per le quali si sia proposta la rimessione alla Grande Camera, la finestra temporale entro la quale poter presentare ricorsi alla Corte europea.

Il Protocollo n. 16, agevolando l'interazione tra giudici nazionali e Corte europea dei diritti dell'uomo sulla base di un modello procedimentale in parte analogo al rinvio pregiudiziale (interpretativo) alla Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE), prevede che le alte giurisdizioni nazionali possano chiedere, nell'ambito di una causa pendente davanti ad esse, pareri consultivi non vincolanti alla Corte europea su questioni di principio relative all'interpretazione o applicazione dei diritti e delle libertà contemplati dalla Convenzione e dai suoi Protocolli. Il Protocollo n. 16 si compone di un preambolo e di 11 articoli. L'articolo 1 prevede che le più alte giurisdizioni di ciascuna Parte contraente, designate come previsto nell'articolo 10 del Protocollo, possono presentare alla Corte europea richiesta di pareri consultivi che l'articolo 5 precisa essere non vincolanti - su questioni di principio concernenti i diritti e le libertà definiti dal sistema della Convenzione europea e relativi protocolli. Viene altresì specificato che tali pareri consultivi possono essere richiesti solo nell'ambito di una causa pendente dinanzi alla giurisdizione che presenta la domanda, la quale deve altresì motivare la richiesta di parere e produrre elementi di fatto e di diritto emersi nella causa. L'articolo 2 prevede il ruolo centrale della Grande Camera: infatti un

collegio di cinque giudici ad essa appartenenti decide l'accoglimento della richiesta di parere consultivo, motivando l'eventuale rigetto di essa. Il parere consultivo, se la richiesta è accolta, viene poi emesso dalla Grande Camera. Sono previste garanzie per le quali nel collegio e nella Grande Camera siano rappresentate le istanze della Parte richiedente, con la presenza del giudice ad essa riferito o di persona comunque ad essa gradita. L'articolo 3 conferisce al Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa e alla Parte contraente da cui proviene la richiesta di parere il diritto di presentare osservazioni scritte e di prendere parte alle udienze. Peraltro, il Presidente della Corte europea può invitare anche altre Parti contraenti o persone ad esercitare le medesime prerogative. In base agli articoli da 4 a 6 i pareri consultivi emessi dalla Grande Camera sono motivati e pubblicati ed è altresì prevista la dissenting opinion. I pareri consultivi, come detto, non sono vincolanti. Le Parti contraenti considerano gli articoli da 1 a 5 del Protocollo in esame come articoli addizionali alla Convenzione europea dei diritti umani. I rimanenti articoli da 7 a 11 del Protocollo in esame contengono le consuete disposizioni finali: depositario del Protocollo sarà il Segretario generale del Consiglio d'Europa. L'entrata in vigore del Protocollo avverrà il primo giorno del mese successivo alla scadenza di tre mesi dalla data in cui almeno 10 Parti contraenti della Convenzione europea sui diritti umani avranno espresso il loro consenso ad essere vincolate dal Protocollo medesimo. Il Protocollo non ammette la formulazione di riserve alle sue disposizioni, in difformità a quanto previsto dall'articolo 57 della Convenzione europea dei diritti umani. Peraltro ciascuna delle Parti contraenti, al momento della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione o approvazione, con dichiarazione indirizzata al depositario, indica quali siano le autorità giudiziarie nazionali competenti per richiedere pareri consultivi della Corte europea. Come accennato, la procedura consultiva introdotta dal Protocollo ricalca

in parte quella del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea. Tale procedura consente - e, in alcuni casi, obbliga - una giurisdizione nazionale di ogni grado di interrogare la Corte di giustizia dell'Unione Europea sull'interpretazione o sulla validità del diritto europeo nell'ambito di un contenzioso in cui tale giurisdizione venga coinvolta. A differenza delle altre procedure giurisdizionali, il rinvio pregiudiziale non è un ricorso contro un atto europeo o nazionale, bensì un quesito sull'applicazione del diritto europeo. In relazione alle principali differenze tra la procedura consultiva di cui al protocollo n. 16 e il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea è soprattutto la non vincolatività delle pronunce a costituire il principale discrimine rispetto alle decisioni sulle questioni pregiudiziali; infatti, la decisione della Corte di giustizia è obbligatoria non solo per la giurisdizione nazionale che ha avviato il rinvio pregiudiziale ma anche per tutte le giurisdizioni nazionali degli Stati membri.

Gli articoli 1 e 2 del disegno di legge C. 2801 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica dei Protocolli nn. 15 e 16 e il relativo ordine di esecuzione. Il Protocollo 15 non è ancora in vigore a livello internazionale: è stato sinora firmato da 44 Stati membri del Consiglio d'Europa, 33 dei quali hanno depositato gli strumenti di ratifica. Neanche il Protocollo 16 è ancora in vigore a livello internazionale: è stato sinora firmato da 18 Stati membri del Consiglio, 7 dei quali hanno depositato gli strumenti di ratifica. L'articolo 2 precisa, in particolare, che piena esecuzione al Protocollo n. 15 è data il primo giorno del mese successivo alla scadenza dei tre mesi decorrenti dalla data in cui tutte le Alte parti contraenti la Convenzione dei diritti dell'uomo abbiano espresso il consenso ad essere vincolate dal Protocollo. La piena esecuzione al Protocollo n. 16 (che è, invece, un Protocollo opzionale) è data il primo giorno del mese successivo alla scadenza dei tre mesi decorrenti dalla data in cui dieci Alte Parti contraenti la Convenzione abbiano espresso analogo consenso. L'articolo 3 del disegno di legge costituisce attuazione dell'articolo 10 del protocollo n. 16 che prevede che ogni Parte contraente della Convenzione debba indicare al momento della firma o del deposito dello strumento di ratifica quali siano le alte giurisdizioni che possono fare richiesta dei pareri consultivi (non vincolanti) alla Corte europea dei diritti dell'uomo su questioni di principio relative all'interpretazione o applicazione dei diritti e delle libertà contemplati dalla Convenzione EDU e dai suoi Protocolli. Le alte giurisdizioni nazionali che possono presentare alla Grande camera della Corte europea dei diritti dell'uomo le richieste di parere consultivo sono: la Corte di cassazione; il Consiglio di Stato; la Corte dei conti; il Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana. Si tratta quindi di giudici di ultima istanza del processo penale, civile, amministrativo, contabile, tributario e militare. L'articolo 3 prevede che il giudice che richiede il parere consultivo alla Corte europea dei diritti dell'uomo può disporre la sospensione del processo fino alla ricezione del parere stesso. Si tratta dell'introduzione di una nuova ipotesi di sospensione facoltativa del processo, che si aggiunge a quelle già previste dall'ordinamento. L'articolo 4 riguarda l'entrata in vigore del disegno di legge, che ha luogo il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Sotto il profilo del rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite il disegno di legge costituisce esercizio della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di rapporti internazionali dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice. Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario.

C. 4410, approvata, in un testo unificato, dal Senato. (Parere alla VI Commissione).

(Esame e conclusione - Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Marilena FABBRI (PD), relatrice, rileva che la VI Commissione Finanze ha deliberato di adottare quale testo base per il prosieguo dell'iter la proposta di legge C. 4410, approvata dal Senato. Nel corso dell'esame in sede referente il testo non è stato modificato dalla Commissione di merito.

La proposta di legge in esame (articolo 1, comma 1) intende istituire una Commissione bicamerale di inchiesta sul sistema bancario e finanziario, avendo particolare riguardo alla tutela dei risparmiatori. Essa conclude i propri lavori entro un anno (comma 2) dalla sua costituzione, e comunque entro la fine della XVII legislatura, presentando alle Camere una relazione sull'attività svolta e sui risultati dell'inchiesta (comma 3). La Commissione è istituita ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, che consente a ciascuna Camera di disporre inchieste su materie di pubblico interesse, nominando a tale scopo - fra i propri componenti - una Commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. Essa procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. Sono ammesse relazioni di minoranza (articolo 1, comma 3); inoltre il Presidente della Commissione trasmette alle Camere, dopo sei mesi dalla costituzione della Commissione stessa, una relazione sullo stato dei lavori.

L'articolo 2 disciplina la composizione della Commissione, che è costituita da venti senatori e da venti deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari. Deve essere assicurata la

presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. I componenti della Commissione devono dichiarare, alla presidenza della Camera di appartenenza, di avere ricoperto incarichi di amministrazione e di controllo negli istituti bancari oggetto dell'inchiesta (comma 1). Ai sensi del comma 2, i Presidenti delle due Camere, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'Ufficio di Presidenza. Il comma 3 chiarisce la composizione dell'Ufficio di Presidenza (Presidente, due Vice Presidenti e due Segretari) e le modalità di elezione dello stesso (da parte dei commissari a scrutinio segreto). Nella elezione del Presidente, se nessuno riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età. Inoltre (comma 4) la Commissione elegge al proprio interno due Vice Presidenti e due Segretari. Per l'elezione, rispettivamente, dei due Vice Presidenti e dei due Segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.

L'articolo 3 elenca le competenze della Commissione.

Essa verifica: gli effetti sul sistema bancario italiano della crisi finanziaria globale e le conseguenze dell'aggravamento del debito sovrano; la gestione degli Istituti bancari che sono rimasti coinvolti in situazioni di crisi o di dissesto e sono stati o sono destinatari, anche in forma indiretta, di risorse pubbliche o sono stati posti in risoluzione. In particolare, per tali Istituti la Commissione deve verificare: le modalità di raccolta della provvista e gli strumenti utilizzati; i criteri di remunerazione dei manager e la realizzazione di operazioni con parti correlate suscettibili di conflitto di interesse; la correttezza del collocamento presso il pubblico - con riferimento ai piccoli risparmiatori e investitori non istituzionali – dei prodotti finanziari, soprattutto quelli ad alto rischio, e con particolare riferimento alle obbligazioni bancarie; le forme di erogazione del credito a prenditori di particolare rilievo e la diffusione di pratiche scorrette di abbinamento tra erogazione del credito e vendita di azioni o altri strumenti finanziari della banca; la struttura dei costi, la ristrutturazione del modello gestionale e la politica di aggregazione e fusione; l'osservanza degli obblighi di diligenza, trasparenza e correttezza nell'allocazione di prodotti finanziari, nonché degli obblighi di corretta informazione agli investitori; l'efficacia delle attività di vigilanza sul sistema bancario e sui mercati finanziari poste in essere dagli organi preposti, in relazione alla tutela del risparmio, alla modalità di applicazione delle regole e degli strumenti di controllo vigenti, con particolare riguardo alle modalità di applicazione e all'idoneità degli interventi, dei poteri sanzionatori e degli strumenti di controllo disposti, nonché all'adeguatezza delle modalità di presidio dai rischi e di salvaguardia della trasparenza dei mercati; l'adeguatezza della disciplina legislativa e regolamentare, nazionale ed europea sul sistema bancario e finanziario, nonché sul sistema di vigilanza, anche ai fini della prevenzione e gestione delle crisi bancarie.

L'articolo 4 disciplina l'attività di indagine della Commissione, che ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le medesime limitazioni dell'autorità giudiziaria (comma 1). Di conseguenza, per le audizioni a testimonianza rese davanti alla Commissione - ferme restando le ordinarie competenze del giudice - si applica la disciplina del codice penale che, nell'ambito dei delitti contro l'attività giudiziaria, sanziona il rifiuto di atti legalmente dovuti (articolo 366) e la falsa testimonianza (articolo 372). L'articolo 366 del codice penale (Rifiuto di atti legalmente dovuti) punisce con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da 30 a 516 euro chiunque - nominato dall'autorità giudiziaria in qualità di perito, interprete, ovvero custode di cose sequestrate - ottenga con mezzi fraudolenti l'esenzione dall'obbligo di comparire o di prestare il suo ufficio. Le stesse pene si applicano a chiunque, chiamato dinanzi all'autorità giudiziaria per adempiere ad alcuna delle predette funzioni, rifiuta di dare le proprie generalità, ovvero di prestare il giuramento richiesto, ovvero di assumere o di adempiere le funzioni medesime. La sopracitata disciplina si applica a chi è chiamato a testimoniare dinanzi all'autorità giudiziaria, ad ogni altra persona chiamata ad esercitare una funzione giudiziaria. Se il colpevole è un perito o un interprete, la condanna importa la pena accessoria dell'interdizione dalla professione o da un'arte (salvi i casi previsti dalla legge, la sua durata varia tra un mese e 5 anni). L'articolo 372 del codice penale (Falsa testimonianza) punisce con la reclusione da due a sei anni chiunque, deponendo come testimone innanzi all'autorità giudiziaria o alla Corte penale internazionale, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte. ciò che sa intorno ai fatti sui quali è interrogato. Si chiarisce (comma 3) che alla Commissione, limitatamente all'oggetto delle indagini di sua competenza, non può essere opposto il segreto d'ufficio né il segreto professionale o quello bancario, fatta eccezione per il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla disciplina generale posta dalla legge 3 agosto 2007, n. 124. Ove (comma 4) gli atti o i documenti attinenti all'oggetto dell'inchiesta siano stati assoggettati al vincolo del segreto da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, detto segreto non può essere opposto alla Commissione. La Commissione non può adottare (comma 5) provvedimenti che restringano la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché la libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo del testimone, del perito, del consulente tecnico, dell'interprete o del custode (di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale).

L'articolo 5 disciplina la richiesta di atti e documenti da parte della Commissione. Essa (comma 1) può ottenere, anche in deroga alla disciplina del segreto d'indagine (articolo 329 del codice di procedura penale), copie di atti o documenti relativi a procedimenti o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, inerenti all'oggetto dell'inchiesta. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare, con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria, la trasmissione di copie degli atti e documenti richiesti. Il decreto ha efficacia per trenta giorni e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. L'autorità giudiziaria può trasmettere copie di atti e documenti anche di propria iniziativa. È la Commissione (comma 2) a stabilire quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono comunque essere coperti dal segreto i nomi, gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

L'articolo 6 disciplina l'obbligo del segreto per i componenti della Commissione, i funzionari e il personale addetti alla Commissione stessa, nonché per ogni altra persona che collabora con essa o compie o concorre a compiere atti d'inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio. L'obbligo perdura anche dopo la cessazione dell'incarico, per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti acquisiti al procedimento d'inchiesta. Ove non costituisca più grave reato (comma 2), la violazione del segreto è punita come rivelazione del segreto d'ufficio ai sensi dell'articolo 326 del codice penale. Si chiarisce (comma 3) che, salvo il compimento di più grave reato, le stesse pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

L'articolo 7 dispone (comma 1) la pubblicità delle sedute della Commissione, salvo diversa decisione della Commissione stessa; l'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno (comma 2), approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre modifiche al regolamento. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria (comma 3), nonché di tutte le collaborazioni ritenute necessarie. Il Presidente effettua le designazioni sentita la Commissione. Inoltre per l'espletamento dei propri compiti la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro (comma 4). Infine il comma 5 pone il limite alle spese per il funzionamento della Commissione, fissato in 150.000 euro, che sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. I Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, con determinazione adottata d'intesa tra loro, possono autorizzare un incremento delle spese, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal Presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta, corredata di certificazione delle spese sostenute.

Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, l'articolo 82 della Costituzione prevede che ciascuna Camera possa disporre inchieste su materie di pubblico interesse. L'istituzione della Commissione di inchiesta può essere deliberata anche da una sola Camera, con atto non legislativo. Nella storia parlamentare si è però andata affermando la prassi di deliberare le inchieste anche con legge, affidandole a Commissioni composte di deputati e senatori, ovvero, in alcuni casi, con due delibere di identico contenuto adottate dalle rispettive assemblee con gli strumenti regolamentari. Nel primo caso viene istituita una vera e propria Commissione bicamerale, mentre nel secondo si hanno due distinte Commissioni che possono deliberare di procedere in comune nei lavori d'inchiesta, rimanendo tuttavia distinte quanto ad imputazione giuridica dei rispettivi atti. In ogni caso, per quanto riguarda il procedimento di formazione, l'articolo 140 del Regolamento della Camera e l'articolo 162 del Regolamento del Senato stabiliscono che per l'esame delle proposte di inchiesta si segue la procedura prevista per i progetti di legge. Per quanto riguarda la nomina dei componenti, il secondo comma dell'articolo 82 della Costituzione prevede che la composizione della Commissione deve rispecchiare la proporzione gruppi; tale nomina, quindi, deve essere improntata al rispetto del principio di proporzionalità. Di conseguenza, si applicano l'articolo 56, comma 3, del regolamento Camera e l'articolo 25, comma 3, regolamento del Senato, i quali stabiliscono che per le nomine delle Commissioni che, per prescrizione di legge o regolamento debbano essere composte in modo da rispecchiare la proporzione dei Gruppi parlamentari, il Presidente comunica ai Gruppi il numero dei posti spettanti a ciascuno in base al suddetto criterio richiedendo la designazione di un eguale numero di nomi. L'articolo 82, comma secondo, della Costituzione stabilisce che la Commissione d'inchiesta procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri delle Commissioni d'inchiesta e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria (cosiddetto principio del parallelismo). I poteri coercitivi che la Commissione d'inchiesta può esercitare sono naturalmente quelli propri della fase « istruttoria » delle indagini giudiziarie, dato che la Commissione è priva di poteri giudicanti e non può quindi accertare reati ed irrogare sanzioni. La Commissione può quindi disporre ispezioni e perquisizioni personali e domiciliari, sequestri, intercettazioni telefoniche, perizie, ricognizioni, esperimento di prove testimoniali ed accompagnamento coattivo dei testi renitenti. In particolare, come chiarito anche dal provvedimento in esame, per le convocazioni di testimoni davanti alla Commissione si applicano gli articoli 366 - rifiuto di uffici legalmente dovuti da parte dei periti, interpreti, o custode di cose sottoposte a custodia e da parte dei testimoni – e 372 - falsa testimonianza - del codice penale, ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria. La Commissione deve comunque assicurare il rispetto dei diritti fondamentali di difesa discendenti dal disposto dell'articolo 24 della Costituzione riconoscendo, ad esempio, il diritto all'assistenza del difensore ogni volta che il suo mancato esercizio possa pregiudicare la posizione processuale della persona interrogata. Il parallelismo con i poteri della magistratura disposto dal citato comma secondo dell'articolo 82 della Costituzione si estende anche agli aspetti relativi alle limitazioni dei poteri della Commissione stessa. In via generale si può affermare che lo svolgimento dell'inchiesta trova gli stessi limiti che la vigente legislazione pone alle indagini dell'autorità giudiziaria, fermo restando che l'atto istitutivo della Commissione può disporne di ulteriori, ovvero prevedere l'inapplicabilità nei confronti della Commissione stessa di disposizioni limitative dell'attività d'indagine dell'autorità giudiziaria; al riguardo si rammenta, in via esemplificativa, che l'articolo 3, comma 2, della legge 30 giugno 1994, n. 430, istitutiva della Commissione antimafia nel corso della XII legislatura, ha disposto la non opponibilità alla Commissione del segreto di Stato con riferimento ai fatti di mafia, camorra ed altre associazioni criminali similari (reati per i quali all'epoca era prevista l'opponibilità del segreto di stato, prima delle modifiche apportate dalla legge n. 124 del 2007).

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 4).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 15.20.

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (Atto n. 394).

PARERE APPROVATO

La I Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante « modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, adottato in attuazione dell'articolo 8 comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124;

tenuto conto del parere del Consiglio di Stato e del parere espresso in sede di Conferenza unificata;

osservato che nelle premesse, nella parte in cui si fa riferimento al decreto legislativo n. 177 del 2016, andrebbe valutata l'opportunità di richiamare specificamente le disposizioni di interesse per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui agli articoli 7, 9, 12 e 15 del suddetto decreto, come indicato anche dal Consiglio di Stato nel proprio parere;

considerato che la legge n. 124 del 2015 ha previsto l'adozione di uno o più decreti legislativi volti alla ottimizzazione dell'efficacia delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, mediante modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, in relazione alle funzioni e ai compiti del personale permanente e vo-

lontario del medesimo Corpo e conseguente revisione del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, anche con soppressione e modifica dei ruoli e delle qualifiche esistenti ed eventuale istituzione di nuovi appositi ruoli e qualifiche, con conseguente rideterminazione delle relative dotazioni organiche e utilizzo, previa verifica da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, di una quota parte dei risparmi di spesa di natura permanente, non superiore al 50 per cento, derivanti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco dall'attuazione della presente delega, fermo restando quanto previsto dall'articolo 23 della medesima legge n. 124 del 2015:

considerato che in questo ambito lo schema di decreto legislativo reca, per taluni aspetti, la disciplina dei vigili del fuoco cosiddetti discontinui;

richiamati, a tal proposito, gli impegni contenuti nella risoluzione 8-00217 Fiano, Cozzolino, Rizzetto, Pili, Menorello, Piccione sullo *status* dei vigili del fuoco cosiddetti discontinui e dei vigili del fuoco volontari approvata dalla I Commissione nella seduta del 18 gennaio 2017;

sottolineata l'esigenza che il Governo, nell'esercizio dei poteri delegati, nei limiti posti dai principi e dai criteri direttivi, recepisca gli impegni contenuti nella richiamata risoluzione; valutato, a tal proposito, con favore l'articolo 2, comma 1, lettera *a*), numero 3), dello schema di decreto in esame che modifica l'articolo 6, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo n. 139 del 2006, nel senso di disporre che gli appositi elenchi ivi previsti siano distinti in due tipologie, rispettivamente per le necessità dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale e per le necessità delle strutture centrali e periferiche, vale a dire i cosiddetti discontinui, in linea con uno degli impegni della citata risoluzione 8-00217;

evidenziato però che viene mantenuta la disposizione del medesimo articolo 6, per cui il personale volontario non è legato all'Amministrazione da un rapporto d'impiego;

ricordato che la citata risoluzione 8-00217 prevedeva un impegno per superare, con riferimento ai discontinui richiamati in servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la suddetta previsione;

rilevato, quindi, che appare necessario inserire alla novella dell'articolo 6, comma 1, un periodo che specifichi che la disposizione in merito all'assenza di un rapporto d'impiego non si applica all'elenco istituito per le necessità delle strutture centrali e periferiche;

osservato che l'articolo 14, comma 2, detta una norma transitoria per l'istituzione dei due elenchi, e che pare necessario coordinarlo con l'articolo 2;

sottolineato che il medesimo articolo 14 richiama come unico requisito per l'iscrizione a tali elenchi, l'iscrizione agli elenchi in vigore tenuti presso i Comandi provinciali, mentre un impegno della citata risoluzione 8-00217 prevedeva come requisito per l'iscrizione all'albo del personale volontario richiamato in servizio ed assegnato presso i comandi provinciali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per le esigenze di questi ultimi (i cosiddetti discontinui) l'iscrizione presso gli elenchi dei comandi provinciali da almeno tre anni e l'aver effettuato non meno di 120 giorni di servizio, prevedendo, nel contempo, che l'elenco fosse ad esaurimento;

evidenziato che appare necessario adeguare la norma transitoria del comma 2 dell'articolo 14 nel senso dell'impegno della risoluzione 8-00217;

rilevato che l'articolo 1, comma 1, lettera *a*), modifica l'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 139 del 2006 nel senso di includere le aree boscate tra gli oggetti dei compiti di prevenzione ed estinzione degli incendi affidati a Corpo nazionale dei vigili del fuoco, recependo il trasferimento dal Corpo forestale dello Stato, assorbito dall'Arma dei Carabinieri, al medesimo Corpo nazionale dei vigili del fuoco per le competenze relative alla lotta attiva contro gli incendi boschivi e al loro spegnimento con mezzi aerei, sancito dal decreto legislativo n. 177 del 2016;

evidenziato che pare opportuno un monitoraggio da parte del Governo del corretto esercizio e della funzionalità della nuova suddivisione di competenze, anche con riferimento all'uso delle strutture logistiche, al fine di una valutazione su possibili interventi correttivi o integrativi;

rilevato, come osservato dal Consiglio di Stato nel proprio parere, che al medesimo articolo 1, lettera *a)*, andrebbe valutata l'opportunità di sostituire l'inciso « comprese le aree boscate », volto ad integrare il riferimento al « territorio nazionale », con l'inciso « ivi compresi gli incendi boschivi » da inserire dopo la parola « incendi » contenuta nel predetto comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 139 del 2006, al fine di mantenere la identica dizione contenuta negli articoli 7 e 9 del decreto legislativo n. 177 del 2016, a cui fa esplicito riferimento la relazione allo schema di decreto:

sottolineata la necessità di modificare, al fine dell'efficace svolgimento da parte del Corpo nazionale dei compiti ad esso spettanti, anche l'articolo 3 del decreto legislativo n. 139 del 2006 relativo al Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel senso di attribuire al medesimo Capo la funzione di componente effettivo e permanente del Comitato operativo della protezione civile, di cui all'articolo 10 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

valutata altresì l'opportunità, al medesimo articolo 1, di prevedere che, al fine dell'efficace svolgimento da parte del Corpo nazionale dei compiti ad esso spettanti, il Capo del Corpo nazionale assolva la funzione di coordinamento della Direzione centrale per le risorse umane, di cui all'articolo 6, comma 2, lettera *e*), del Regolamento recante l'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale del Ministero dell'interno, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398;

osservato che l'articolo 1, comma 3, dello schema di decreto apporta modifiche ai commi 1 e 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 139 del 2006, lasciando però invariata la previsione dicotomica tra costituzione *ex novo* di distaccamenti volontari e potenziamento di quelli esistenti: in entrambi i casi si continua a prevedere la possibilità di un apporto delle regioni e degli enti locali ai medesimi;

evidenziato altresì, come osservato dal Consiglio di Stato nel proprio parere, che è stato soppresso al novellato comma 1 del citato articolo 4 il riferimento all'articolo 9 del decreto legislativo n. 139 del 2006 concernente « richiami in servizio del personale volontario » e che la soppressione di tale riferimento, a detta del Consiglio di Stato medesimo, potrebbe ingenerare il dubbio che dei distaccamenti volontari possa fare parte anche personale di ruolo;

rilevato, quindi, che andrebbe valutata l'opportunità di ripristinare al comma 1 del novellato testo dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 139 del 2006, il riferimento al personale reclutato ai sensi dell'articolo 9 del medesimo decreto, valutando altresì l'opportunità di far invece riferimento, come indicato dal Consiglio di Stato nel proprio parere, all'articolo 8;

osservato che il comma 3, lettera *a*), dell'articolo 2 modifica il comma 2 dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 139 del 2006, prevedendo che anche le sanzioni disciplinari applicabili al personale volontario dal Corpo nazionale trovino la

loro disciplina in un regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

sottolineato altresì che il comma 6 del medesimo articolo 2 apporta modifiche ai commi 1 e 2 del decreto legislativo n. 139 del 2006, ribadendo però al comma 1 la previsione secondo la quale il personale volontario del Corpo Nazionale è assoggettato alle sanzioni disciplinari della censura, della sospensione dai richiami da 1 a 5 anni e della radiazione, mentre invece al comma 2 si fa riferimento al citato regolamento previsto dall'articolo 8, comma 2, in ordine alla «individuazione delle sanzioni disciplinari per il personale volontario, le relative modalità di applicazione e gradazione, secondo i principi ed i criteri direttivi previsti per il personale di ruolo del Corpo nazionale»;

preso atto che anche dalle deduzioni fatte dal Consiglio di Stato nel proprio parere, appare plausibile che al regolamento emanato ai sensi del comma 2 dell'articolo 8 si voglia demandare il compito di individuare le condotte illecite ascrivibili a ciascuna delle sanzioni disciplinari irrogabili al personale volontario, e che quest'ultime sono unicamente quelle indicate nel comma 1 dell'articolo 11;

rilevato che alla luce di quanto sopra esposto appare opportuno, come suggerito dal Consiglio di Stato nel proprio parere, valutare di integrare il comma 2 dell'articolo 8 ed il comma 2 dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 139 del 2006, inserendo prima delle parole « sanzioni disciplinari » l'espressione « condotte che danno luogo all'applicazione delle » od altra equivalente;

evidenziato che l'articolo 3, comma 4, dello schema di decreto sostituisce l'articolo 16 del decreto legislativo n. 139 del 2006, recante « Procedure di prevenzione incendi » e che, in particolare, il comma 2 del suddetto articolo 16 dispone che si provvede con uno o più decreti del Presidente della Repubblica emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23

agosto 1988 n. 400 ad individuare le attività, i locali, i depositi soggetti alle procedure di prevenzione incendi;

osservato che la suddetta disposizione si lega strettamente con la prescrizione di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 139 del 2006, come sostituito dal comma 8 dell'articolo 2 dello schema di decreto, dedicato alle sanzioni penali ed alla sospensione dell'attività e che, in particolare, il comma 1 fa riferimento – in relazione all'individuazione dei soggetti titolari di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi – proprio ai decreti del Presidente della Repubblica contemplati nel novellato comma 2 dell'articolo 16;

ricordato, come sottolineato dal Consiglio di Stato nel proprio parere, che in passato la giurisprudenza penale ha ritenuto che l'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 139 del 2006 richiedesse, per l'esatta determinazione delle condotte penalmente rilevanti, la promulgazione del decreto presidenziale previsto dall'articolo 16, comma 1, del medesimo decreto legislativo e che in carenza di norma integratrice a cagione della mancata adozione del suddetto decreto del Presidente della Repubblica, la condotta del titolare di un'attività che avesse omesso di richiedere il rilascio del certificato di prevenzione incendi non potesse assumere i connotati del fatto penalmente rilevante:

sottolineato, quindi, che, come suggerito dal Consiglio di Stato nel proprio parere, al fine di evitare che l'efficacia preventiva della sanzione penale posta a presidio di condotte omissive foriere di pericolo per la pubblica incolumità possa essere vanificata da eventuali ritardi nella emissione dei decreti di cui al comma 2 del novellato articolo 16, andrebbe valutata l'opportunità di introdurre nell'articolato nell'ambito dell'articolo 16 una disposizione con cui si specifichi che, fino all'adozione dei decreti di cui al comma 2 dell'articolo 16 medesimo, le attività soggette alle procedure di prevenzione in-

cendi sono individuate alla stregua dei decreti emanati sulla scorta della versione originaria dell'articolo 16 medesimo;

rilevato che l'articolo 3, comma 9, lettera *b*), apporta modifiche al comma 2 dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 139 del 2006, rimettendo a un decreto del Ministro dell'interno, in luogo del decreto del Presidente della Repubblica attualmente previsto, la disciplina della composizione e del funzionamento del Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi;

evidenziato che, alla luce della modifica apportata, appare necessario espungere dal testo vigente del comma 2 dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 139 del 2006, le parole: « su proposta del Ministro dell'interno », come indicato anche dal Consiglio di Stato nel proprio parere;

osservato che andrebbe valutata l'opportunità di prevedere l'istituzione di un ruolo direttivo speciale in cui inquadrare il personale dei ruoli Ispettori e Sostituti Direttori Antincendi;

osservato che andrebbe valutata l'opportunità di prevedere l'istituzione di ruoli tecnici nei quali inquadrare il personale SATI e quello di supporto all'attività operativa (medici, ginnici ecc.) e il personale non più idoneo all'attività operativa;

osservato che andrebbe valutata l'opportunità di prevedere possibili progressioni di carriera anche nei ruoli direttivi e dirigenziali delle figure amministrative-contabili e tecnico-informatiche (SATI), con l'eventuale adeguamento della pianta organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco anche con riferimento a laureati in economia e commercio, giurisprudenza e scienze delle comunicazioni, nonché la loro mobilità da e verso altre amministrazioni dello Stato;

preso atto delle osservazioni espresse nel proprio parere dalla Conferenza unificata in merito all'articolo 24 come modificato dall'articolo 4 comma 1 dello schema di decreto; evidenziato che il medesimo articolo 24, come novellato, al comma 10 salvaguarda comunque tutte le funzioni del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico e altresì le competenze specifiche in materia di soccorso sanitario ed elisoccorso delle Regioni e delle Province autonome;

valutata inoltre l'opportunità di specificare al medesimo comma 10 dell'articolo 24 che sono fatte salve tutte le funzioni del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico e che restano altresì ferme le competenze delle Regioni e delle Province autonome in materia di soccorso sanitario:

rilevata anche l'opportunità di promuovere apposite intese tra il Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco e il Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, per garantire un migliore coordinamento e ripartizione dei rispettivi compiti di soccorso nelle zone montane, in ipogeo e nelle aree impervie;

sottolineato che in varie disposizioni dello schema in esame (ad esempio articolo 3, comma 6 e articolo 4, commi 1 e 3) vengono delineati compiti affidati al Corpo nazionale che richiedono particolari specificità tecniche;

osservato che al proposito rileva in modo particolare l'articolo 4, comma 1, che nel sostituire l'articolo 24 del decreto legislativo n. 139 del 2006, in materia di interventi di soccorso pubblico al comma 1 affida al Corpo nazionale la « direzione e il coordinamento degli interventi tecnici caratterizzati dal requisito dell'immediatezza della prestazione, per i quali siano richieste professionalità tecniche ad alto contenuto specialistico » mentre al comma 2 specifica le diverse tipologie di interventi;

rilevata la necessità, in relazione ai suddetti interventi – anche alla luce delle disposizioni in materia di pericolo di incidenti rilevanti, connessi con la diffusione o il contatto con sostanze pericolose di cui alla direttiva 2012/18/UE recepita dal de-

creto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 – e ai servizi di prevenzione degli incendi, di adeguare la pianta organica del Corpo nazionale con l'inserimento di figure tecniche e specialistiche, quali ad esempio geologi, biologi, chimici, fisici;

osservato che al medesimo articolo 4, comma 1, che modifica l'articolo 24 del decreto legislativo n. 139 del 2006, andrebbe valutata l'opportunità di far entrare nel ruolo di aereo-naviganti anche gli elisoccorritori e di valorizzare, nell'ambito delle specializzazioni del Corpo Nazione dei Vigili del Fuoco, le alte qualificazioni/ specialità in possesso del personale di ruolo;

rilevato che il comma 4 del novellato articolo 24 del decreto legislativo n. 139 del 2006 ribadisce la prescrizione (già contenuta nel comma 3 del vigente testo) secondo cui « gli interventi tecnici di soccorso pubblico del Corpo nazionale, di cui al comma 2, si limitano ai compiti di carattere strettamente urgente e cessano al venir meno della effettiva necessità »;

evidenziato che il comma 2 dell'articolo 24 ricomprende gli interventi ivi descritti nel novero degli interventi di soccorso pubblico più generalmente delineati
nel comma 1 della predetta disposizione,
appare necessario, come suggerito dal
Consiglio di Stato nel proprio parere, di
estendere il riferimento al comma 2, contenuto nel citato comma 4, anche al
comma 1 dell'articolo 24 suddetto;

osservato che l'articolo 5, comma 1, introduce nel decreto legislativo n. 139 del 2006 il nuovo articolo 26-*bis*, rubricato « Formazione »;

rilevato che il comma 4 del nuovo articolo 26-bis, come evidenziato dal Consiglio di Stato nel proprio parere, fa riferimento alle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ma senza menzionare espressamente il datore di lavoro tra i soggetti destinatari dell'attività di formazione, mentre le disposizioni del suddetto decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, – come interpretate dalla giurispru-

denza – prevedono una responsabilità diretta del datore di lavoro, laddove non proceda a conferire le deleghe in materia di sicurezza, mentre la giurisprudenza penale ritiene non presidiata da sanzione penale la inosservanza all'obbligo di formazione;

sottolineato che appare pertanto necessario aggiungere alla fine del predetto comma 4 le parole: « ovvero del datore di lavoro che non abbia provveduto ad indicare i responsabili e gli addetti ai servizi »;

preso atto che l'articolo 7, comma 2, novella l'articolo 29 del decreto legislativo n. 139 del 2006, affidando tra l'altro al Corpo nazionale il compito di provvedere agli accertamenti tecnici, all'immatricolazione, al rilascio dei documenti di circolazione e delle targhe di riconoscimento per i veicoli in dotazione, ivi compresi quelli in prova;

ricordato con favore che l'articolo 1, comma 623, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, la legge di bilancio per il 2017, ha disposto uno stanziamento pari a 70 milioni di euro per il 2017 e di 180 milioni per il periodo 2018-2030 per l'acquisto e l'ammodernamento dei mezzi strumentali in uso alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, istituendo a tal fine un apposito fondo;

osservato, al riguardo, che sarebbe opportuno prevedere che l'immatricolazione di nuovi veicoli debba essere preceduta da un'attività di programmazione, anche al fine di utilizzare al meglio le suddette risorse stanziate dall'articolo 1, comma 623, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

evidenziato che al medesimo articolo 7, comma 2, nonché in altri parti del testo si usano i termini « caserma » e « casermaggio » con riferimento a una struttura civile quale il Corpo nazionale dei vigili del fuoco:

rilevata la necessità di sostituire, all'articolo 7, comma 2, e ovunque ricorrano nel testo, le parole « caserma » e « casermaggio », rispettivamente con le locuzioni « sede di servizio » e « servizi di logistica »;

rilevato che l'articolo 7, comma 3, del provvedimento, novellando l'articolo 31 del decreto legislativo n. 139 del 2006, interviene in materia di uniformi e equipaggiamento prevedendo, tra l'altro, la possibilità di fornire i necessari equipaggiamenti a tutto il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con particolare riferimento alla dotazione di dispositivi di protezione e indispensabili ad operare in contesti emergenziali;

rilevato, inoltre, che rimane invece riservata al solo personale che espleti attività operative l'applicazione della previsione che esso sia munito di un distintivo di qualifica in corrispondenza delle funzioni esercitate da apporre sulle uniformi;

evidenziata, al riguardo, l'opportunità di tenere conto, nella definizione della materia delle uniformi, dell'equipaggiamento e dei distintivi – nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili – della necessità di rendere riconoscibile a terzi tutto il personale che opera, anche con funzioni di supporto, in contesti emergenziali;

valutato con favore che l'articolo 8, comma 1, che sostituisce il comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 217 del 2005, eleva al 35 per cento la riserva di posti disponibili per le immissioni di personale in organico al personale volontario iscritto negli appositi elenchi;

osservato che il novellato comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 217 del 2005, come rilevato dal Consiglio di Stato nel proprio parere, non contiene più la disposizione presente nella vigente versione del predetto comma secondo cui « i posti riservati ai sensi del presente comma e non coperti sono attribuiti agli altri aspiranti al reclutamento di cui al comma 1 » e che appare opportuno valutare se reintrodurre tale previsione;

rilevato che i commi 2 e 3 dell'articolo 8 sostituiscono rispettivamente l'articolo 12 e l'articolo 16 del decreto legislativo n. 217 del 2005 e che entrambi riportano al comma 3 tra i requisiti prevalenti a parità di punteggio l'anzianità anagrafica;

sottolineato che, come suggerito dal Consiglio di Stato nel proprio parere, debba essere valutata l'opportunità di sostituire il termine « anzianità anagrafica » (in astratto suscettibile di una pluralità di interpretazioni) con quello di « maggiore età anagrafica » (ove si voglia dare continuità alla vigente previsione normativa) ovvero – laddove si voglia allineare la predetta disposizione alle prescrizioni contenute nel comma 7 dell'articolo 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127 – con quello di « minore età anagrafica »;

osservato che agli articoli 8, comma 4, e 10, commi 4 e 5, che modificano rispettivamente gli articoli 21, 119 e 126 del decreto legislativo n. 217 del 2005, appare opportuno valutare se, come suggerito dal Consiglio di Stato nel proprio parere, sostituire il riferimento al « 10 per cento dei posti messi a concorso », ivi previsto con quello a « un decimo dei posti », al fine di rendere inequivoco che la nuova percentuale di riserva non va computata sul totale dei posti messi a concorso, ma soltanto sul 50 per cento dei medesimi destinati ai soggetti che superino il concorso pubblico per titoli ed esami;

osservato che andrebbe valutata l'opportunità di prevedere nello schema in esame o in successivi interventi integrativi e correttivi, il requisito del titolo di studio pari almeno al diploma triennale per l'accesso ai concorsi ancora da bandire per il ruolo di vigile del fuoco, salvaguardando i diritti già acquisiti da parte degli idonei in graduatoria di concorso e da parte dei vigili del fuoco volontari presenti negli elenchi di cui all'articolo 14 del presente schema di decreto;

preso atto che alla luce dell'alto livello di professionalità conseguito, il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco richiamato in servizio, iscritto nell'apposito elenco, potrebbe essere anche utilmente impiegato nei ruoli del personale amministrativo e tecnico (SATI) anche per espletare servizi ausiliari, di supporto, di controllo mezzi e manutentivi, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti per questi ruoli;

osservato che l'articolo 10, comma 1, ha inserito un comma 2-bis all'articolo 88 del decreto legislativo n. 217 del 2005, mediante il quale è stato disposto che per l'assunzione alla qualifica di operatore e di operatore tecnico la selezione avvenga con prelazione in favore del personale volontario del Corpo nazionale che alla data della selezione sia iscritto da almeno tre anni negli appositi elenchi e che abbia effettuato almeno centoventi giorni di servizio;

rilevato che, come suggerito dal Consiglio di Stato nel proprio parere, andrebbe valutata l'opportunità di inserire dopo la parola « data » e prima della parola « della » l'espressione « di indizione », od altra equivalente, al fine di individuare con certezza il momento in cui devono essere posseduti i predetti requisiti;

valutato con favore l'articolo 11, comma 3, che, sostituendo il comma 3 dell'articolo 134 del decreto legislativo n. 217 del 2005, stabilisce che il personale dichiarato totalmente inabile al servizio operativo transiti, a domanda, nei ruoli del personale che espleta funzioni tecniche, mantenendo lo stesso livello retributivo, e permanendo, anche in soprannumero, nella sede dove presta servizio;

osservato al proposito che andrebbe valutata l'opportunità, sotto il profilo dell'economicità e della funzionalità, di reinternalizzare i servizi ausiliari, di supporto e tecnico manutentivi esternalizzati;

sottolineato che nel medesimo comma 3 del novellato articolo 134 andrebbe valutata l'opportunità, come suggerito dal Consiglio di Stato nel proprio parere, di inserire l'indicazione che la norma riguarda esclusivamente il personale di ruolo;

rilevato al riguardo che andrebbe altresì valutata l'opportunità di prevedere al proposito un adeguato percorso formativo per un corretto reinserimento lavorativo;

osservato che in generale, nel decreto in esame o in ulteriori decreti correttivi o integrativi, andrebbe valutata, nell'ottica della semplificazione che è alla base della legge di delegazione, l'opportunità di una semplificazione dei passaggi di carriera all'interno del Corpo nazionale con una riduzione dei periodi di anzianità necessari per tali passaggi e con la previsione di una progressione economica anche sul piano orizzontale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

- 1) all'articolo 1, dopo il comma 2, sia inserito il seguente: « 2-bis. All'articolo 3 del decreto, al comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: « f) è componente effettivo e permanente del Comitato operativo della protezione civile, di cui all'articolo 10 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 »;
- 2) all'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, numero 3), siano aggiunte, in fine, le parole: « fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14, comma 2 e »;
- 3) all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), sia aggiunto, in fine, il seguente numero: « 4) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La previsione di cui al precedente periodo, per cui il personale volontario non è legato da un rapporto d'impiego all'Amministrazione, non si applica all'elenco istituito per le necessità delle strutture centrali e periferiche »;
- 4) all'articolo 14, sia aggiunto, in fine, il seguente comma: « 3. L'elenco relativo al personale volontario richiamato in servizio ed assegnato presso le strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è ad esaurimento e vi possono confluire i volontari del Corpo nazionale

- dei vigili del fuoco che siano iscritti da almeno tre anni negli elenchi in vigore tenuti presso i Comandi provinciali dei vigili del fuoco e che abbiano effettuato non meno di 120 giorni di servizio. »;
- 5) all'articolo 3, comma 9, lettera *b*), siano aggiunte, in fine, le parole; «; le parole: » su proposta del Ministro dell'interno » sono soppresse »;
- 6) all'articolo 4, comma 1, che sostituisce l'articolo 6 del decreto legislativo n. 139 del 2006, sia inserita una disposizione che preveda l'adeguamento, in relazione agli specifici interventi di soccorso pubblico ivi previsti, e dei servizi di prevenzione degli incendi, della pianta organica del Corpo nazionale con l'inserimento di figure tecniche e specialistiche, quali, ad esempio, geologi, biologi, chimici, fisici;
- 7) all'articolo 4, comma 1, capoverso articolo 24, comma 4, le parole: « al comma 2 » siano sostituite dalle seguenti: « ai commi 1 e 2 »;
- 8) all'articolo 5, comma 1, capoverso articolo 26-bis, comma 4, siano aggiunte, in fine, le parole: « ovvero del datore di lavoro che non abbia provveduto ad indicare i responsabili e gli addetti ai servizi »;
- 9) all'articolo 7, comma 2, e ovunque ricorrano nel testo, le parole « caserma » e « casermaggio » siano sostituite, rispettivamente dalle locuzioni « sede di servizio » e « servizi di logistica »;

e con le seguenti osservazioni:

- a) valuti il Governo, nelle premesse, nella parte in cui si fa riferimento al decreto legislativo n. 177 del 2016, l'opportunità di richiamare specificamente le disposizioni di interesse per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui agli articoli 7, 9, 12 e 15 del suddetto decreto;
- b) valuti il governo l'opportunità di modificare l'articolo 1, nel senso di prevedere che, al fine dell'efficace svolgimento da parte del Corpo nazionale dei compiti ad esso spettanti, il Capo del Corpo nazionale assolva la funzione di coordina-

mento della Direzione centrale per le risorse umane, di cui all'articolo 6, comma 2, lettera *e*), del Regolamento recante l'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale del Ministero dell'interno, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398;

- c) valuti il Governo l'opportunità di un monitoraggio sul corretto e funzionale esercizio della nuova divisione di competenze e delle forme di coordinamento, anche con riferimento all'uso degli strumenti logistici, tra il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e il Corpo forestale dello Stato, assorbito dall'Arma dei Carabinieri, al fine di una valutazione su possibili interventi correttivi o integrativi, sancito dal decreto legislativo n. 177 del 2016 e recepito all'articolo 1, comma 1, lettera a), dello schema in esame;
- d) valuti il Governo l'opportunità, all'articolo 1, comma 1, lettera a), che modifica il comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 139 del 2006, di sostituire l'inciso « comprese le aree boscate », volto ad integrare il riferimento al « territorio nazionale », con l'inciso « ivi compresi gli incendi boschivi » da inserire dopo la parola « incendi » contenuta nel predetto comma 1 dell'articolo 1 del decreto;
- e) valuti il Governo all'articolo 1, comma 3, che apporta modifiche ai commi 1 e 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 139 del 2006, l'opportunità di ripristinare al comma 1 del novellato testo del citato articolo 4, il riferimento al personale reclutato ai sensi dell'articolo 9 del medesimo decreto, valutando altresì l'opportunità di far riferimento più correttamente, come indicato dal Consiglio di Stato nel proprio parere, all'articolo 8;
- f) valuti il Governo, alla luce di quanto esposto in premessa, l'opportunità di integrare il comma 2 dell'articolo 8 ed il comma 2 dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 139 del 2006, inserendo prima delle parole « sanzioni disciplinari » l'espressione « condotte che danno luogo all'applicazione delle » od altra equivalente;

- g) valuti il Governo, alla luce di quanto esposto in premessa, l'opportunità di introdurre nell'articolato nell'ambito dell'articolo 16, come sostituito dal comma 4 dell'articolo 2 dello schema di decreto, una disposizione con cui si specifichi che, fino all'adozione dei decreti di cui al comma 2 dell'articolo 16 medesimo, le attività soggette alle procedure di prevenzione incendi sono individuate alla stregua dei decreti emanati sulla scorta della versione originaria dell'articolo 16 medesimo;
- h) valuti il Governo l'opportunità di prevedere nello schema in esame o in successivi interventi integrativi e correttivi, il requisito del titolo di studio pari almeno al diploma triennale per l'accesso ai concorsi ancora da bandire per il ruolo di vigile del fuoco, salvaguardando i diritti già acquisiti da parte degli idonei in graduatoria di concorso e da parte dei vigili del fuoco volontari presenti negli elenchi di cui all'articolo 14 dello schema di decreto;
- *i)* valuti il Governo l'opportunità di prevedere l'istituzione di ruoli tecnici nei quali inquadrare il personale SATI, quello di supporto all'attività operativa (medici, ginnici ecc.) e il personale non più idoneo all'attività operativa,
- j) valuti il Governo, l'opportunità di prevedere possibili progressioni di carriera anche nei ruoli direttivi e dirigenziali delle figure amministrative-contabili e tecnico-informatiche (SATI), di adeguare la pianta organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco anche con riferimento a laureati in giurisprudenza visti i compiti di polizia giudiziaria, nonché a laureati in economia e commercio, e scienze delle comunicazioni, e la loro mobilità da e verso altre amministrazioni dello Stato;
- *k)* valuti il Governo, all'articolo 4, comma 1, che modifica l'articolo 24 del decreto legislativo n. 139 del 2006, l'opportunità di far entrare nel ruolo di aereonaviganti anche gli elisoccorritori, e di rivedere in un'ottica di valorizzazione, nell'ambito delle specializzazioni del Corpo

nazionale dei Vigili del fuoco, le alte qualificazioni/specialità in possesso del personale di ruolo;

- 1) valuti il Governo, all'articolo 7, comma 2, che sostituisce l'articolo 29 del decreto legislativo n. 139 del 2006, l'opportunità di prevedere che l'immatricolazione di nuovi veicoli ivi prevista debba essere preceduta da un'attività di programmazione, anche al fine di utilizzare al meglio le risorse stanziate dall'articolo 1, comma 623, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che ha disposto uno stanziamento pari a 70 milioni di euro per il 2017 e di 180 milioni per il periodo 2018-2030 per l'acquisto e l'ammodernamento dei mezzi strumentali in uso alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, istituendo a tal fine un apposito fondo;
- m) valuti il Governo, all'articolo 7, comma 3, che novella l'articolo 31 del decreto legislativo n. 139 del 2006, l'opportunità di tenere conto, nella definizione della materia delle uniformi, dell'equipaggiamento e dei distintivi ivi prevista e nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, della necessità di rendere riconoscibile a terzi tutto il personale che opera, anche con funzioni di supporto, in contesti emergenziali;
- n) valuti il Governo l'opportunità al comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 217 del 2005, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 8 dello schema di decreto, di ripristinare la disposizione secondo cui «i posti riservati ai sensi del presente comma e non coperti sono attribuiti agli altri aspiranti al reclutamento di cui al comma 1 »;
- o) valuti il Governo, alla luce di quanto esposto in premessa, l'opportunità ai commi 2 e 3 dell'articolo 8, che sostituiscono rispettivamente l'articolo 12 e l'articolo 16 del decreto legislativo n. 217 del 2005, di sostituire il termine « anzianità anagrafica » con quello di « maggiore età anagrafica » ovvero con quello di « minore età anagrafica»;
- p) valuti il Governo l'opportunità, agli articoli 8, comma 4, e 10, commi 4 e 5, che | l'opportunità, sotto il profilo dell'economi-

- modificano rispettivamente gli articoli 21, 119 e 126 del decreto legislativo n. 217 del 2005, di sostituire il riferimento al « 10 per cento dei posti messi a concorso», ivi previsto con quello a « un decimo dei posti », al fine di rendere inequivoco che la nuova percentuale di riserva non va computata sul totale dei posti messi a concorso, ma soltanto sul 50 per cento dei medesimi destinati ai soggetti che superino il concorso pubblico per titoli ed esami;
- q) valuti il Governo l'opportunità di prevedere l'istituzione di un ruolo direttivo speciale in cui inquadrare il personale dei ruoli Ispettori e Sostituti Direttori Antincendi:
- r) valuti il Governo la possibilità che il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco richiamato in servizio, iscritto nell'apposito elenco, possa godere, alla luce dell'alto livello di professionalità conseguito, di una specifica prelazione per l'accesso nei ruoli del personale amministrativo e tecnico (SATI) anche per espletare servizi ausiliari, di supporto, di controllo mezzi e manutentivi, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti per questi ruoli;
- s) valuti il Governo l'opportunità, all'articolo 10, comma 1, che ha inserito un comma 2-bis all'articolo 88 del decreto legislativo n. 217 del 2005, di inserire dopo la parola «data» e prima della parola « della » l'espressione « di indizione », od altra equivalente, al fine di individuare con certezza il momento in cui devono essere posseduti i predetti requisiti;
- t) valuti il Governo all'articolo 11, comma 3, che, sostituendo il comma 3 dell'articolo 134 del decreto legislativo n. 217 del 2005, interviene con disposizioni di garanzia per il transito, a domanda, di personale dichiarato totalmente inabile al servizio operativo nei ruoli del personale che espleta funzioni tecniche, l'opportunità di prevedere un adeguato percorso formativo;
- u) valuti il Governo, al proposito,

cità e della funzionalità, di reinternalizzare i servizi ausiliari, di supporto e tecnico manutentivi esternalizzati;

- *v)* valuti il Governo l'opportunità, nel medesimo comma 3 del novellato articolo 134, di inserire l'indicazione che la norma riguarda esclusivamente il personale di ruolo;
- w) valuti il Governo, nel decreto in esame o in ulteriori decreti correttivi o integrativi, nell'ottica di semplificazione che è alla base della legge di delegazione,

l'opportunità di una semplificazione dei passaggi di carriera all'interno del Corpo nazionale con una riduzione dei periodi di anzianità necessari per tali passaggi e con la previsione di una progressione economica anche sul piano orizzontale;

x) valuti il Governo l'opportunità di tenere conto degli ulteriori impegni della risoluzione 8-00217 approvata dalla I Commissione nella seduta del 18 gennaio 2017, se e in quanto compatibili con i principi e criteri direttivi della delega.

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, a tutela dei Corpi politici, amministrativi o giudiziari e dei loro singoli componenti. (C. 3891, approvata dal Senato e abb.).

PARERE APPROVATO

La I Commissione,

esaminato il testo della proposta di legge C. 3891, approvata dal Senato, e abb., recante « Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, a tutela dei Corpi politici, amministrativi o giudiziari e dei loro singoli componenti »;

rilevato che, quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, l'oggetto del provvedimento è riconducibile alle materie « sicurezza », ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *h*), della Costituzione, e « ordinamento penale e norme processuali », ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *l*), della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: *a)* Protocollo n. 15 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 24 giugno 2013; *b)* Protocollo n. 16 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 2 ottobre 2013 (C. 2801 Governo).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 2801 Governo, recante « Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: *a)* Protocollo n. 15 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 24 giugno 2013; *b)* Protocollo n. 16 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei

diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 2 ottobre 2013 »;

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, riserva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario (C. 4410).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo della proposta di legge C. 4410, approvata, in un testo unificato, dal Senato, recante « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario »;

osservato, quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, che l'articolo 82 della Costituzione prevede che ciascuna Camera possa disporre inchieste su materie di pubblico interesse,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.